

Legge regionale 04 settembre 2001 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

Art. 4

(Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 12/1994)(1)

1.

(ABROGATO)

(4)

1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali sopresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.

(2)(3)

Note:

1 Articolo interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 19/2006

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 19/2006

3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 108 dd. 10 marzo 2010, depositata il 19 marzo 2010 (B.U.R. 14/04/2010, n. 15), l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, L.R. 19/2006, istitutivo del comma 1 bis.

4 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 12/1994.